

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## DEFINIZIONI

---

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Allagamento</b>	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
<b>Alluvione, Inondazione</b>	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	Il Contratto di assicurazione.
<b>Contenuto/Effetti domestici</b>	<p>Il contenuto dell'abitazione costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mobili, arredamento, quadri e oggetti d'arte, raccolte e collezioni, argenteria, elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva).</li> <li>• vestiti, pellicce, libri, cineprese e macchine fotografiche.</li> <li>• tutto quanto serve per uso personale e di casa.</li> <li>• attrezzatura, arredamento, documenti e tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale intercomunicante con l'abitazione.</li> <li>• mobili, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi cicli e ciclomotori: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti all'immobile.</li> </ul> <p>Nonché se i locali sono in affitto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti.</li> <li>• apparecchiature di riscaldamento e condizionamento.</li> </ul> <p>quando questi sono stati aggiunti dall'Assicurato.</p> <p>Sono compresi "gioielli e preziosi".</p> <p><i>Sono esclusi: i "Documenti", i "Valori", i veicoli soggetti a immatricolazione e l'eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing.</i></p>
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Danni diretti</b>	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
<b>Danni materiali</b>	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
<b>Documenti</b>	Documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici.
<b>Franchigia</b>	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va in detrazione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
<b>Gioielli e preziosi</b>	Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, ecc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso con valore di mercato superiore ad euro 4.000,00.
<b>Immobile/Fabbricato</b>	I locali costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione (esclusa l'area e comprese le rispettive quote di fabbricato costituenti proprietà comune) adibiti a civile abitazione, uffici o studi professionali se comunicanti con l'abitazione stessa, compresi:

- fissi, infissi.
  - impianti elettrici fissi, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, impianti fissi di condizionamento dell'aria, fotovoltaici e solari termici, ascensori e montacarichi, altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione, comprese le antenne radiotelevisive centralizzate, ma esclusi impianti di prevenzione e di allarme.
  - tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, moquettes e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico, escluso quanto indicato nella voce contenuto.
  - le pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, *ma esclusi: parchi, alberi e strade private*), *purché realizzate nell'immobile stesso o negli spazi ad esso adiacenti.*
- E' escluso quanto indicato alla voce "Contenuto".*

**Indennizzo / Risarcimento** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

<b>Nucleo familiare</b>	Tutti i componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato risultanti dal certificato di stato di famiglia. I figli minorenni si intendono sempre inclusi nel nucleo familiare (anche se non risultanti dal certificato di stato di famiglia).
<b>Partita</b>	Insieme dei beni assicurati con unico capitale.
<b>Piano fuori terra</b>	Il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in almeno il 50% dei suoi punti perimetrali ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Polizza di riferimento</b>	La polizza stipulata con il mod. 122 Generali Sei a casa, alla cui esistenza, validità ed efficacia è subordinata l'operatività della presente polizza.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Scoperto</b>	Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società</b>	Generali Italia S.p.A.
<b>Struttura Antisismica</b>	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e/o integrazioni.
<b>Strutture portanti diverse</b>	Strutture non antisismiche costruite in materiali diversi dal cemento armato.
<b>Strutture portanti in cemento armato</b>	Strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato, non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dall'abitazione stessa;</li> <li>• le armature del tetto in legno.</li> </ul>
<b>Terremoto</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché il Fabbricato assicurato si trovi in un'area, individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
<b>Tipo costruzione</b>	Caratteristiche costruttive del fabbricato.

**Valore intero**

Forma di assicurazione che copre la totalità dei beni assicurati. La somma assicurata scelta, pertanto, deve coincidere con il valore dei beni assicurati. Se la somma assicurata indicata in polizza risultasse inferiore al valore complessivo degli stessi, in caso di sinistro, l'Assicurato sopporterà la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'articolo 1907 del codice civile.

**Valori**

Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

---

**Art. 1 Operatività subordinata alla “polizza di riferimento”**

L'operatività della presente polizza è subordinata all'esistenza, alla validità e all'efficacia della “polizza di riferimento” (anche agli effetti dell'art. 1901 del codice civile “Pagamento del premio”).

**Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Qualora il contratto ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con la Società per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opererà alle condizioni previste nel contratto sostituito.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (\*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- con assegno bancario (\*\*) o postale (\*\*) intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (\*) dell'intermediario;
- per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive;
- fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.  
In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell'annualità.  
In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell'intermediario nei casi previsti.

(\*) si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 “Separazione patrimoniale” del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 54 “Obbligo di separazione patrimoniale” del Regolamento ISVAP 5/2006, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(\*\*) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

**Art. 3 Durata del contratto e proroga dell'assicurazione**

*Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l'assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata indicata in polizza.*

*In mancanza di disdetta, esercitata con una comunicazione inviata in una delle forme previste dall'art. 7 "Comunicazioni tra le parti", almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.*

**Art. 4 Aggiornamento del premio alla scadenza**

*È facoltà della Società comunicare al Contraente mediante comunicazione inviata in una delle forme previste dall'art. 7 "Comunicazioni tra le parti" almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza - iniziale o di eventuale tacito rinnovo - le nuove condizioni di premio relative al rinnovo dell'assicurazione, alle stesse condizioni normative e di garanzia della polizza in corso. In tal caso la volontà del Contraente di accettare le nuove condizioni di premio si intenderà espressa mediante il versamento del premio o della rata di premio entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, dietro rilascio di quietanza.*

*Il Contraente avrà la facoltà di non accettare le nuove condizioni di premio astenendosi dal pagamento ed in tal caso il contratto si intenderà risolto alla naturale scadenza senza necessità di dare disdetta.*

*In assenza della comunicazione delle nuove condizioni di premio, resta fermo quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi di pagamento del premio e dall'art. 3 "Durata del contratto e proroga dell'assicurazione".*

**Art. 5 Assicurazioni presso diversi assicuratori**

*Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati, ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.*

*In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispetto del contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.*

**Art. 6 Dichiarazioni del Contraente**

*La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.*

*Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.*

**Art. 7 Comunicazione tra le Parti**

*Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto e inviate all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza mediante:*

- Posta Elettronica certificata PEC.
- Lettera raccomandata.

*Le comunicazioni alle quali è tenuta la Società, devono essere fatte per iscritto e inviate mediante:*

- Posta Elettronica certificata PEC.
- Lettera raccomandata.

*Eventuali modifiche agli accordi contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.*

**Art. 8 Facoltà di recesso**

*La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente polizza, con preavviso di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi nelle forme previste all'art. 7 "Comunicazioni tra le parti".*

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

#### **Art. 9 Indicizzazione**

Qualora la polizza sia indicizzata somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), e premio, sono collegati all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di agosto dell'anno precedente.

Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

*Dopo l'applicazione dell'adeguamento per almeno quattro volte, è facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'indicizzazione comunicandolo all'altra Parte nelle forme previste dall'art. 7 "Comunicazioni tra le parti" almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.*

Si precisa che non sono soggetti ad adeguamento le franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale.

Quanto disposto dal presente articolo è operante solo se indicato in polizza l'adeguamento annuale del premio.

#### **Art. 10 Oneri**

*Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.*

#### **Art. 11 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 12 Foro competente**

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

#### **Art. 13 Ispezione delle cose assicurate**

*La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.*

**Scheda riepilogativa**

Scheda riepiloga, per le singole garanzie di polizza, il massimo indennizzo/risarcimento, nonché le quote a carico del contraente dovute a franchigie e scoperti.

Le somme assicurate ed i massimali riportati in polizza alle relative sezioni indicano la massima esposizione della Società per sinistro e/o annualità assicurativa, salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Si precisa che il contenuto della presente scheda ha, inoltre, una funzione esplicativa e non normativa. Per il dettaglio delle singole garanzie si rimanda alle Condizioni di Assicurazione.

**PROTEZIONE CASA/TERREMOTO - DANNI ALL'IMMOBILE**



	Massimo indennizzo per annualità	Quota a carico del contraente (franchigia €/scoperto %)
<b>Danni all'immobile</b>		
<b>Terremoto</b>	<b>€ 68.250,00</b>	<b>€ 6.825,00</b>
Spese supplementari:	Il valore maggiore tra € 10.000,00 e il 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 50.000,00	
- per demolizioni, sgombero, trasporto e smaltimento		
- per un alloggio temporaneo <b>fino ad € 150 al giorno per un massimo di 100 giorni</b>		

# PROTEZIONE CASA - TERREMOTO

## PREMESSA

Le garanzie del settore Protezione Casa, sono prestate esclusivamente in relazione ad immobili (es. villa) o porzioni di immobile (es. appartamenti) destinati a civile abitazione, aventi le caratteristiche riportate nelle norme di riferimento e situati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

## NORME GENERALI

### Art. 1 Cose assicurate

Si intendono assicurati, *se indicate in polizza le relative somme assicurate*, i beni che rientrano nelle seguenti partite:  
**Immobile:** locali destinati a civile abitazione (nonché, se intercomunicanti con gli stessi, ad uffici privati e studi professionali del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti del suo nucleo familiare) e relative dipendenze, anche staccate, situate negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato indicato in polizza, e di proprietà del Contraente/Assicurato.

Se è indicato nella “polizza di riferimento” il **codice G125** alla voce Garanzie aggiuntive facoltative si intendono assicurati nella partita “Immobile” anche i locali di proprietà del Contraente/Assicurato non destinati a civile abitazione.

Sono compresi in garanzia, se assicurato il Contenuto, anche in eccedenza alla relativa somma assicurata, con i seguenti limiti:

- **Valori** fino ad un limite di euro 2.500,00.
- **Documenti** fino ad un limite di euro 5.000,00.

### Art. 2 Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è prestata a condizione che l'immobile assicurato, nonché l'intero fabbricato di cui forma eventualmente parte:

- non siano in costruzione.
- si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione.
- abbiano caratteristiche corrispondenti a quanto dichiarato in polizza alla voce “tipo costruzione”: *Struttura antisismica, Strutture portanti in cemento armato, Strutture portanti diverse.*

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato, pertanto, relativamente ai danni da terremoto, ferme le specifiche esclusioni di cui all'art. 8.1 "Esclusioni - Danni da Terremoto", qualora, in caso di sinistro, risultasse che le caratteristiche costruttive del fabbricato siano difformi da quelle dichiarate in polizza alla voce “Tipo costruzione”, ai fini della liquidazione si applica quanto segue:

<p>Nel caso in cui sia indicato in polizza, <b>Struttura Antisismica</b> e risulti, al momento del sinistro, che il fabbricato assicurato non rispetti tali caratteristiche:</p>	<p>la <b>percentuale di franchigia</b> di cui all'art. 9.1 "Franchigia, scoperto e limite di indennizzo – Danni da terremoto", sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti in cemento armato”.</li> <li>• triplicata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse”.</li> </ul>
	<p>il <b>limite di indennizzo</b> ivi previsto, sarà ridotto di un ulteriore 5% se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti in cemento armato, o del 10% se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse”.</p>



<p><i>Nel caso in cui sia stato indicato in polizza <b>Strutture portanti in cemento armato</b> e risulti, al momento del sinistro, che il fabbricato assicurato non rispetti tali caratteristiche:</i></p>	<p>la <b>percentuale di franchigia</b> di cui all'art. 9.1 "Franchigia, scoperto e limite di indennizzo – Danni da terremoto", sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le "Strutture portanti diverse".</li> </ul> <p>il <b>limite di indennizzo</b> ivi previsto, sarà ridotto di un ulteriore 5%.</p>
---	--

**Art. 3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

*Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.*

*L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.*

**Art. 4 Forma dell'assicurazione**

La forma di assicurazione prevista per le garanzie concernenti danni materiali e diretti alle cose assicurate è:

- per l'**Immobile: Valore Intero**.

**Art. 5 Valore delle cose assicurate**

Il valore delle cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte - al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

**per l'Immobile** si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, *escludendo soltanto il valore dell'area e di statue e affreschi aventi valore artistico.*

**per i Documenti:** in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

---

**Art. 6 Rischi assicurati**

**Art. 6.1 Danni da Terremoto**

La Società indennizza, *nei limiti delle somme rispettivamente indicate in polizza per le singole partite assicurate*, i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - alle cose assicurate causati da Terremoto purché il Fabbricato assicurato si trovi in un'area, individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

**Art. 7 Spese supplementari**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società rimborsa, *fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro o, se ne risulta un importo maggiore, fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro*, le **spese supplementari** sostenute per:

- **demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro.
- **rimuovere, depositare e ricollocare gli effetti domestici**, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente, se assicurata la partita "Contenuto".

- **l'alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati** occupati dall'Assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro. *La garanzia è operante sino ad un massimo di euro 150,00 giornaliere e per un massimo di 100 giorni. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.*

*Relativamente alle spese supplementari indicate nel presente articolo, resta inteso che la Società non è comunque tenuta a pagare complessivamente per sinistro e per anno importo maggiore della somma indicata in polizza come "limite di indennizzo per annualità".*

## **Art. 8 Esclusioni**

### **Art. 8.1 Esclusioni – Danni da terremoto**

*Relativamente a quanto previsto all'art. 6.1 "Danni da terremoto", sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:*

- a) *causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;*
- b) *di eruzione vulcanica, di inondazione, di alluvione, anche se conseguenti a terremoto;*
- c) *causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;*
- d) *di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;*
- e) *indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;*
- f) *a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;*
- g) *a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;*
- h) *a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.*

*Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia "Danni da terremoto" i fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente polizza.*

## **Art. 9 Franchigia, scoperto e limite di indennizzo**

### **Art. 9.1 Franchigia, scoperto e limite di indennizzo – Danni da Terremoto**

*Relativamente a quanto previsto all'art. 6.1 "Danni da Terremoto", in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ciascuna partita assicurata di una franchigia pari alla percentuale della somma assicurata indicata in polizza.*

*In nessun caso la Società indennizzerà, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore alla percentuale della somma assicurata della relativa partita indicata in polizza quale "Limite di indennizzo per l'annualità".*

## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

---

### **Art. 1 Obblighi in caso di sinistro**

*In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:*

- a) *fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del codice civile.*
- b) *darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.*

*L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.*

*Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:*

- c) *fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta della Società entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.*
- d) *conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.*
- e) *predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.*

### **Art. 2 Esagerazione dolosa del danno**

*Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'indennizzo.*

### **Art. 3 Procedura per la valutazione del danno**

*L'ammontare del danno è concordato:*

- a) *direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure,*
- b) *fra due Periti che le Parti possono nominare, uno la Società ed uno il Contraente, con apposito atto unico.*

*I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.*

*Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.*

*Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.*

*Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.*

### **Art. 4 Mandato dei Periti**

*I Periti devono:*

- a) *indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;*
- b) *verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate,*

nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. 1 "Obblighi in caso di sinistro";

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'art. 5 "Valore delle cose assicurate" delle Norme generali;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 3 "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

*I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.*

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

### **Art. 5 Determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza e in base ai sottolimiti indicati in polizza.

Per l' "Immobile", l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato detraendo, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui; dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
- il secondo – in seguito detto "supplemento di indennizzo" - pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

### **Art. 6 Assicurazione parziale (regola proporzionale)**

*Relativamente alla partita "Immobile" se dalle stime fatte con le norme di cui all'art. 5 "Valore delle cose assicurate" delle Norme generali risulta che il valore di una partita eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, la Società risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.*

*Qualora la polizza non sia indicizzata non si terrà conto della maggiorazione del 10% delle somme assicurate.*

### **Art. 7 Pagamento dell'indennizzo**

*Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.*

*Relativamente alla partita "Immobile", il pagamento del "supplemento d'indennizzo" è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.*

*Il pagamento di tale supplemento, verrà corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:*

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;
- b) qualora venga scelta l'opzione di acquisto di altro fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale. nel caso in cui il valore di acquisto sia inferiore al limite di indennizzo, verrà corrisposto il solo valore d'acquisto.

**Art. 8 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo**

L'Assicurato, purché ne faccia esplicita richiesta, ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso.
- l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 25.000,00.

*L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto non prima di sessanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta.*

*L'acconto non potrà comunque superare euro 250.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.*

*Nel caso il danno interessi la partita "Immobile", la determinazione dell'acconto di cui sopra relativo a tale partita è effettuata senza tenere conto del "valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo a lui spettante in base al "valore a nuovo", che sarà determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.*

**Art. 9 Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e di quanto previsto all'art. 1 "Cose assicurate" delle Norme generali per "Valori" e "Documenti", in alcun caso la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata in polizza.

**SOMMARIO**

<b><u>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</u></b>	1
<b><i>DEFINIZIONI</i></b>	1
<b><i>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</i></b>	4
Art. 1 Operatività subordinata alla "polizza di riferimento"	4
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio	4
Art. 3 Durata del contratto e proroga dell'assicurazione	4
Art. 4 Aggiornamento del premio alla scadenza	5
Art. 5 Assicurazioni presso diversi assicuratori	5
Art. 6 Dichiarazioni del Contraente	5
Art. 7 Comunicazione tra le Parti	5
Art. 8 Facoltà di recesso	5
Art. 9 Indicizzazione	6
Art. 10 Oneri	6
Art. 11 Rinvio alle norme di legge	6
Art. 12 Foro competente	6
Art. 13 Ispezione delle cose assicurate	6
<b>PROTEZIONE CASA - TERREMOTO E ALLUVIONE, INONDAZIONE</b>	8
<b><i>Premessa</i></b>	8
<b><i>Norme Generali</i></b>	8
Art. 1 Cose assicurate	8
Art. 2 Caratteristiche costruttive del fabbricato	8
Art. 3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	9
Art. 4 Forma dell'Assicurazione	9
Art. 5 Valore delle cose assicurate	9
<b><i>Oggetto dell'assicurazione</i></b>	9
Art. 6 Rischi Assicurati	9
<b>Art. 6.1 Danni da Terremoto</b>	9
Art. 7 Spese supplementari	9
Art. 8 Esclusioni	10
<b>Art. 8.1 Esclusioni - Danni da terremoto</b>	10
Art. 9 Franchigia, scoperto e limite indennizzo	10
<b>Art. 9.1 Franchigia, scoperto e limite indennizzo - Danni da Terremoto</b>	10
<b><i>Norme operanti in caso di sinistro</i></b>	11
Art. 1 Obblighi in caso di sinistro	11
Art. 2 Esagerazione dolosa del danno	11
Art. 3 Procedura per la valutazione del danno	11
Art. 4 Mandato dei Periti	11
Art. 5 Determinazione del danno	12
Art. 6 Assicurazione parziale (regola proporzionale)	12
Art. 7 Pagamento dell'indennizzo	12
Art. 8 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	13
Art. 9 Limite massimo dell'indennizzo	13

**Pagina lasciata intenzionalmente in bianco**

---

Generali Italia S.p.A - Sede legale: Mogliano Veneto(TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 [www.generali.it](http://www.generali.it) - Fax: 04142909; email: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com);  
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com).  
Società iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente  
al Gruppo Generali, iscritto al n.026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.